



## *Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

SERVIZI TASSA AUTOMOBILISTICA e COORDINAMENTO INFORMATICO

### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTA

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante “norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO

il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 recante il “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO

il D.P.Reg. n. 724 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2025, è stato conferito al Dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia;

VISTA

la L.R. 11 agosto 2015 n.16 che istituisce dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica regionale;

VISTO

l'accordo di cooperazione per l'anno 2025 tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia (ACI) per la gestione delle funzioni previste dall'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16 in materia di tasse automobilistiche regionali;

VISTA

la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, concernente il «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8, comma 2, che prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è delegato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale istituito con l'art 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

VISTO

il decreto 1 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante “Modalità di esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti della Regione Siciliana della manleva per le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a. e disciplina delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie”;

VISTO

l'art. 28 della L.R. 10 agosto 2022 n. 16 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana P.I. n. 38 del 13/08/2022 e s.m.i.;

VISTA

la legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2025 “Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO  
RITENUTO

l'articolo 18 della legge regionale n.31 del 22 ottobre 2025;  
di dovere emanare il presente decreto per disciplinare le modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui all'art. 18 della L.R. del 22 ottobre 2025 n. 31

DECRETA

Art. 1 Di approvare le modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui all'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2025, n. 31 definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana

Palermo lì, 04/11/2025

Il Dirigente Generale  
Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro  
(Firma autografa a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs. 39/1993)

**Allegato A al D.D.G n. 1272 del 04/11/2025**

**Modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui all'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2025, n. 31**

L'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2025, n. 31 "Disposizioni in materia di tassa automobilistica" prevede:

1. *Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra l'1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2024 purché il versamento sia effettuato entro il 31 dicembre 2025.*

2. *Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.*

3. (...)

**Art.1 Ambito di applicazione**

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2025, n. 31 la regolarizzazione agevolata riguarda:

- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; i contribuenti, in relazione agli anni di imposta suddetti, prima di aderire alla regolarizzazione agevolata sono invitati a verificare autonomamente, collegandosi all'area riservata del sito di Agenzia Entrate Riscossione [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), che la propria posizione debitoria, relativamente alla tassa auto, sia già stata saldata ovvero che sia interessata da un piano di rateizzazione in corso di pagamento al fine di evitare la duplicazione dei pagamenti.
- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per l'anno di imposta 2023 la cui iscrizione a ruolo è in corso;
- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per l'anno di imposta 2024.

**Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:**

- periodi d'imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2024;
- rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione si sia già provveduto al pagamento all'Agente della Riscossione.

**Art. 2 Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata**

Il termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2025, n. 31, con le modalità di cui al successivo art 3, è il 31 dicembre 2025.

Dopo la scadenza dei termini fissati non sarà più consentita l'adesione alla regolarizzazione agevolata e, pertanto, saranno inibiti i pagamenti di cui al successivo art 3.

### Art. 3 Modalità di regolarizzazione e di pagamento

La Regione siciliana rende disponibile presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate un canale di pagamento dedicato alla regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2025, n. 31.

Per aderire alla regolarizzazione agevolata il contribuente, senza necessità di istanza, dovrà effettuare il pagamento di quanto risulterà dal sistema di calcolo ACI dovuto a titolo di tassa automobilistica regionale, esclusivamente presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare senza applicazione di interassi e sanzioni.

Le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate devono assicurare che la modalità di calcolo finalizzato al pagamento in misura agevolata avvenga esclusivamente con la codifica specifica dedicata al pagamento in misura agevolata e non per "dati dichiarati".

Il pagamento delle annualità già iscritte a ruolo deve corrispondere alla tassa dovuta, riportata in cartella al codice tributo 3V41 e, nella sezione contenzioso dell'archivio tributario. I pagamenti corrisposti in misura diversa non consentono l'automatico sgravio delle partite debitorie iscritte a ruolo.

Qualora il contribuente sia in possesso di documentazione attestante che la tassa sia dovuta in misura differente da quanto riportato in cartella, prima del pagamento in misura agevolata, dovrà rivolgersi alle Unità territoriali dell'ACI per l'aggiornamento della posizione tributaria e del calcolo del dovuto nel codice pratica in contenzioso.

Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quelli sopramenzionati.

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili.

La ricevuta del pagamento, eseguito entro i termini presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate, attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione tributaria.

Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento con le modalità del presente articolo di posizioni debitorie di tassa automobilistica, interassi e sanzioni degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 già iscritte a ruolo, la Regione provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate-Riscossione (ADER) il relativo discarico (sgravio).

Per quanto attiene all'anno di imposta 2023, poiché le procedure per l'iscrizione a ruolo, già avviate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 31/2025, non possono essere sospese, **si avvertono i contribuenti che il pagamento della tassa automobilistica 2023 dei veicoli in misura agevolata, pur attivando la procedura di sgravio, non esclude la notifica della cartella esattoriale relativa ai medesimi veicoli e, pertanto, il contribuente avrà cura di verificare autonomamente nell'area riservata del sito di Agenzia Entrate Riscossione [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it). l'avvenuto sgravio della cartella.** Qualora lo sgravio della partita debitoria non risulti registrato, il contribuente è tenuto a rivolgersi agli sportelli delle Unità territoriali dell'ACI.

### Art. 4 Attività dell'Agente della Riscossione

Non è sospesa l'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione nonché ogni altra attività dell'Agente della Riscossione per il recupero dei crediti iscritti a ruolo.

### Art. 5 Rateizzazioni in corso

In caso di rateizzazioni già concesse dall'Agente della Riscossione o in corso, laddove il contribuente intenda, comunque, aderire alla misura agevolativa, effettuando, entro i termini fissati, il pagamento con la modalità di cui all'art. 3, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo discarico senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente della riscossione. Solo nel caso in cui la Regione riscontra il pagamento del contribuente abbia terminato In caso di adesione alla misura agevolata

#### **Art. 6 Rapporti tributari non ancora esauriti**

L'adesione al beneficio della regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 09 gennaio 2025, n. 1, per le posizioni relative ai rapporti tributari pendenti in giudizio, sarà considerata quale manifestazione di volontà di rinuncia al contenzioso in essere che la Regione Siciliana farà valere come cessazione della materia del contendere. Resta l'obbligo in capo al ricorrente di provvedere ai consequenziali adempimenti nel portale della Giustizia Tributaria.

#### **Art. 7 Rimborsi**

L'adesione alla regolarizzazione agevolata non dà luogo al rimborso da parte della Regione dei pagamenti già effettuati a titolo di tassa automobilistica regionale, di sanzioni ed interessi relativamente agli anni di imposta dal 2016 al 2024.

#### **Art. 8 Sgravio dei ruoli a seguito dell'adesione alla misura agevolativa**

Nel caso in cui il contribuente aderisce alla misura agevolativa, effettuando, entro i termini fissati, il pagamento, con la modalità di cui al presente art. 3, della tassa automobilistica relativa agli anni di imposta 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 già affidati all'Agente della Riscossione, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo discarico che non darà luogo al rimborso di quanto già riscosso dall'Agente della riscossione.

A tal fine ACI e Regione Siciliana collaboreranno al fine di effettuare entro una settimana il discarico massivo delle partite dei ruoli, oggetto di pagamento in misura agevolata nella settimana precedente, con la modalità di trasmissione dei flussi telematici ad ADER.

#### **Informazione e Assistenza**

Informazioni di carattere generale e verifiche delle posizioni tributarie possono essere richieste presso gli sportelli delle Unità territoriali dell'ACI.